



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: / 783/06
Registro Generale: 829/2006

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone
Cens. Luigi Mariotti
Cens. Giuseppe Romeo
Cens. Luciano Barra Caracciolo
Cens. Roberto Chieppa Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **14 Febbraio 2006**.

Visto l'art. 21, d.c., della legge 8 dicembre 1971, n. 1054, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

COMUNE DI ALTAMURA
rappresentato e difeso da:
Avv. FRANCESCO BRASCHI e Avv. SAVERIO PROFETA
con domicilio eletto in Roma **VIALE PARIOLI N. 180**
presso **STUDIO LEGALE SANINO**

contro

ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' ONLUS
rappresentato e difeso da: **Avv. FABRIZIO LOFOCO**
con domicilio eletto in Roma **VIALE G. MAZZINI, 6**

e nei confronti di

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
REGIONE PUGLIA
non costituitisi;

per l'annullamento dell'ordinanza del **TARLAZIO-ROMA :Sezione II BIS n. 6856/2005**, resa tra le parti, concernente **ANNULLAMENTO CLASSIFICAZIONE AREE PROTETTE**;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' ONLUS

Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti gli avv. ti Braschi, Profeta e

Ritenuto di dover confermare la misura cautelare, concessa dal TAR sulla base di condivisibili motivazioni;

Considerato, infatti, che l'accoglimento del ricorso in appello determinerebbe l'immediato venire meno di misure di tutela ambientale più rigorose, ancor prima dell'individuazione da parte della Regione delle misure di conservazione più adeguate;

Considerato, pertanto, che il ricorso in appello deve essere respinto, fermo restando l'esercizio da parte della Regione delle proprie attribuzioni in materia;

P.Q.M.

Respinge l'appello (Ricorso numero: 829/2006).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 14 Febbraio 2006

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 829/2006) è stata trasmessa al
..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: / 797/06
Registro Generale: 1163/2006

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone
Cons. Luigi Maruotti
Cons. Giuseppe Romeo
Cons. Luciano Barra Caracciolo
~~Cons. Roberto Chioppa Est.~~

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **14 Febbraio 2006**.

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
rappresentato e difeso da: **AVVOCATURA GEN. STATO**
con domicilio in Roma **VIA DEI PORTOGHESI 12**

contro
"VERDI AMBIENTE E SOCIETA" ONLUS - ASS.NAZ.PROTEZ.AMBIENTALE
rappresentato e difeso da: **Avv. FABRIZIO LOFOCO**
con domicilio eletto in Roma **VIALE G. MAZZINI, 6**

e nei confronti di
REGIONE PUGLIA
non costituitosi;

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR LAZIO - ROMA :Sezione II BIS n. 6856/2005**, resa tra le parti, concernente **PROTEZIONE HABITAT NATURALE-SALVAGUARDIA BIODIVERSITA'-TUTELA UCCELLI SELVATICI**;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di;

"VERDI AMBIENTE E SOCIETA" ONLUS - ASS.NAZ.PROTEZ.AMBIENTALE

Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per la parte l'avv. dello Stato Guida e l'avv. Lofoco;

Ritenuto di dover confermare la misura cautelare, concessa dal TAR sulla base di condivisibili motivazioni;

Considerato, infatti, che l'accoglimento del ricorso in appello determinerebbe l'immediato venire meno di misure di tutela ambientale più rigorose, ancor prima dell'individuazione da parte della Regione delle misure di conservazione più adeguate;

Considerato, pertanto, che il ricorso in appello deve essere respinto, fermo restando l'esercizio da parte della Regione delle proprie attribuzioni in materia;

P.Q.M.

Respinge l'appello (Ricorso numero: 1163/2006).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 14 Febbraio 2006

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 1163/2006) è stata trasmessa al
.....
..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: 780/06
Registro Generale: 363/2006

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone
Cons. Luigi Maruotti
Cons. Giuseppe Romeo
Cons. Luciano Barra Caracciolo
Cons. Roberto Chiappa Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **14 Febbraio 2006**.

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2006, n. 205,

Visto l'appello proposto da:
*DE CAMELIS & C. SNC - CORMIO MARMI SRL - MARCOR. SRL - MANZI MARMI SRL
LAMA MARMI SAS DI TESEO ALFREDO & C. SAS - SCARINGI MARMI DI SCARINGI & C.
SAS - ELMAR SAS DI G. PAPPALETTERA & C.
TUCCI NICOLA - FIONDA FRANCESCO - DI LEO MARMI SRL
COMITATO DELLE ORGANIZZAZIONI PRODUTTIVE DELL'ALTA MURGIA*
rappresentate e difese da: *Avv. SAVERIO PROFETA*
con domicilio eletto in Roma *VIA COSSERLA 1/2*
presso ALFREDO PLACIDI

contro
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
rappresentato e difeso da: *AVVOCATURA GEN. STATO*
con domicilio in Roma *VIA DEI PORTOCHESI 12*

REGIONE PUGLIA
non costituitosi;

ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIET. ONLUS
rappresentato e difeso da: *Avv. FABRIZIO LUCI*
con domicilio eletto in Roma *VIALE G. MAZZINI 6*

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR LAZIO - ROMA :Sezione II BIS n. 6856/2005** , resa tra le parti, concernente **DELIBERAZIONE DI MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' DEL TERRITORIO** :

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare pronunciata in primo grado: visto l'atto di costituzione in giudizio di:

**ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' ONLUS
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Profeta Lofoco, e l'avv. dello Stato Guida;

Ritenuto di dover confermare la misura cautelare, concessa dal TAR sulla base di condivisibili motivazioni;

Considerato, infatti, che l'accoglimento del ricorso in appello determinerebbe l'immediato venire meno di misure di tutela ambientale più rigorose, ancor prima dell'individuazione da parte della Regione delle misure di conservazione più adeguate;

Considerato, pertanto, che il ricorso in appello deve essere respinto, fermo restando l'esercizio da parte della Regione delle proprie attribuzioni in materia;

P.Q.M.

Respinge l'appello (Ricorso numero: 363/2006).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

~~Domani 14 Febbraio 2006~~

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 363/2006) è stata trasmessa al

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE